

Comune di Pinerolo (Torino)

Estratto deliberazione n. 31 del 16.7.2009 di approvazione del progetto definitivo della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato dell'area PP1 del P.R.G.C.del Comune di Pinerolo.

Premesso che :

con deliberazione consiliare n. 51 in data 30 giugno 2008 è stato adottato , ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato della zona PP1 del P.R.G.C. (omissis)

Il Consiglio Comunale(omissis)

Delibera

- 1) Di recepire il pronunciamento notificato dalla Commissione Regionale per Beni Culturali e Ambientali con nota acquisita al al n. 20787 del Protocollo del Comune in data 1.6.2009 e le indicazioni fornite dalla Provincia di Torino con nota acquisita al n. 33689 del Protocollo del Comune in data 3.9.2008 , in virtù dei quali il testo dell'art. 53 delle N.T.A. del P.P. così come adottato nel progetto preliminare di cui alla delibera consiliare n° 51/2008 viene rimodulato come in appresso:(omissis)

A) – Nelle coperture degli immobili ubicati nelle aree già delimitate ai sensi del D.M. 1.8.1985 –Galassino-Collina di Pinerolo (omissis) è fatto divieto di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici principali degli insediamenti che presentano caratteristiche di pregio architettonico ed ambientale già individuati nel Piano Particolareggiato all'art. 28 con la lettera “d” e normati al successivo art. 32 .

Per tale tipologia gli impianti solari/fotovoltaici potranno essere installati esclusivamente sui quali tettoie , garages , porticati ecc. fatte salve comunque le necessarie verifiche degli impatti che gli stessi determinano rispetto alle visuali percepibili dalle strade e dai punti panoramici indicati e tutelati nel P.P. (art. 37 delle N.T.A.)(omissis)

B)- Nelle restanti aree ed in particolare in quelle dove siano presenti immobili eventualmente ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del D.Lgs. 42/04 (edifici a carattere monumentale ex lege n. 1089/1939 e D.M. 1.8.1985) e della parte terza , art. 136 , comma 1, lettere b) e c) (immobili e aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica con D.M. ex lege 1497/1939 e D.M. 1. 8.1985) e gli edifici e le aree individuati come tali negli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/1977, gli interventi di adeguamento energetico potranno essere attuati a condizione che l'applicazione della relativa normativa di cui alla L.R. n. 13/2007 (disposizione in materia di rendimento energetico nell'edilizia – art. 2 c. 5), non comporti un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici . (omissis)

2) Di controdedurre (omissis) all'osservazione relativa al progetto preliminare della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Esecutivo della zona PP1 del P.R.G.C., pervenuta entro il termine utile per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse (omissis) accogliendola parzialmente ed inserendo pertanto nella Parte VII -Norme specifiche – delle N.T.A. del P.P.l'ulteriore seguente articolo :

“Art: 54 - Sagoma di ingombro massimo edifici di nuova costruzione-
(omissis)

- 3) Di approvare , ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 56/77 , il progetto definitivo della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato Esecutivo della zona PP1 del P.R.G.C., così come modificato in accoglimento delle prescrizioni proposte dalla Commissione Regionale per Beni Culturali e Ambientali (omissis) .

Il Dirigente
Giuseppe Pomero